

Comuni di: DORNO
 Comuni di: SCALDASOLE
 Comuni di: PIEVE ALBIGNOLA
 Provincia di: PAVIA
 Regione: LOMBARDIA



NEOEN

NEOEN RENEWABLES ITALIA srl
 Via Giuseppe Rovani, 7 - 20123 MILANO (MI)

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE
 RINNOVABILE AGRIVOLTAICA DI POTENZA NOMINALE PARI A 104.734,56
 kWp E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RTN

"SOLARE DORNO - NEOEN"

TITOLO DELL' ELABORATO:

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

DATA:

19/07/2024

N°/CODICE ELABORATO:

REL 005

Tipologia: REL (RELAZIONI)

PROGETTISTI:

EDILSAP s.r.l.
 Via di Selva Candida, 452 - 00166 ROMA
 Ing. Fernando Sonnino Project Manager



Prof. Geol. Alfonso Russi
 Via Friuli, 5 - 06034 FOLIGNO



PROFESSIONISTI:

Arch. Valentina Geminiani
 Via Madonna di Genova, 82 - 20136 COTIGNOLA (RA)



Arch. Camilla Maria Vittoria Succetti
 Via Spluga, 84A
 23020 PRATA CAMPORACCIO (SO)



Valentina Geminiani

Camilla Maria Vittoria Succetti

00	202304086	Emissione per Progetto Definitivo	Arch. Valentina Geminiani, Arch. Camilla Succetti	Prof. Geol. Alfonso Russi	Ing. Fernando Sonnino
N° REVISIONE	Cod. STMG	OGGETTO DELLA REVISIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

Proprietà e diritto del presente documento sono riservati - la riproduzione è vietata

INDICE

1	PREMESSA	2
2	INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO	2
3	ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE	4
3.1	Strumenti di pianificazione e programmazione settoriale	4
3.1.1	Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.)	4
3.1.2	Pianificazione del Distretto Idrografico del fiume Po	8
3.1.3	Aree idonee ai sensi del D.Lgs. 199/2021	21
3.2	Aree Protette	25
3.2.1	Rete Natura 2000 e aree naturali protette	25
3.2.2	Aree Prioritarie di Intervento (API)	30
3.3	Vincoli ambientali e territoriali vigenti.....	31
3.3.1	Decreto legislativo 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	31
3.4	Pianificazione Regionale	33
3.4.1	Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Paesistico Regionale (PPR).....	33
3.5	Pianificazione provinciale	39
3.5.1	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).....	39
3.6	Pianificazione comunale.....	47
3.6.1	Piano di Governo del Territorio del Comune di Dorno (P.G.T.)	47
3.6.2	Piano di Governo del Territorio del Comune di Scaldasole (P.G.T.).....	54
3.6.3	Piano di Governo del Territorio del Comune di Pieve Albignola (P.G.T.).....	62
4	CONCLUSIONI	67

1 PREMESSA

La presente relazione rappresenta lo studio di inserimento urbanistico del progetto di un impianto agrivoltaico con una potenza nominale pari a 104.734,56 kWp, da realizzarsi nella Provincia di Pavia, su un'area catastale di circa 215,31 ettari di cui circa 207,05 ettari recintati.

Ai capitoli seguenti viene analizzato il progetto in rapporto agli strumenti normativi e di pianificazione vigenti.

Lo studio viene esteso all'intera area progettuale, comprese le aree interessate dai tracciati delle opere di connessione.

2 INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

L'intervento oggetto della presente relazione vede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrovoltaica nei Comuni di Scaldasole, Dorno e Pieve Albignola (PV) in Lombardia, in cui ricadono i lotti d'impianto, destinati alla installazione dell'impianto agrivoltaico, e i tracciati dei cavidotti quali opere di connessione.

Il progetto è ubicato ad una distanza di circa 830 m dal centro abitato di Scaldasole, 2,2 km dal centro abitato di Dorno e 1,3 km dal centro abitato di Pieve Albignola. I siti di intervento si trovano in un'area compresa tra le Strade Provinciali SP16 e SP122, e vengono suddivisi dalla Strada Provinciale SP206 e da una roggia vegetata. Il layout di progetto si compone di 4 lotti. L'impianto sarà connesso alla sottostazione elettrica di trasformazione SE Terna 150/36kV, ubicata nel Comune di Pieve Albignola, e suo ampliamento in progetto mediante un elettrodotto interrato, di lunghezza pari a circa 2,3 km.




Figura 2-1. Inquadramento geografico del sito di intervento su ortofoto




Figura 2-2. Inquadramento di dettaglio su CTR

3 ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE

3.1 Strumenti di pianificazione e programmazione settoriale

3.1.1 Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque, introdotto dal D.Lgs. 152/2006, è l'atto che disciplina il governo delle acque sul territorio e lo strumento dinamico di conoscenza e pianificazione, con l'obiettivo della tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, al fine di perseguirne un utilizzo sano e sostenibile.

Il PTA lombardo contiene i risultati dell'analisi conoscitiva e delle attività di monitoraggio relativa alla risorsa acqua, l'elenco dei corpi idrici e delle aree sensibili, individua gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e gli interventi finalizzati al loro raggiungimento o mantenimento, oltreché le misure necessarie alla tutela complessiva dell'intero sistema idrico.

Il PTA è formato da:

- Atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 929 del 2015, che contiene gli indirizzi strategici regionali in tema di pianificazione delle risorse idriche.
- Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che costituisce, di fatto, il documento di pianificazione e programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

Con Delibera n. 6990 del 31 luglio 2017 è stato approvato il PTUA 2016 che costituisce la revisione del precedente PTUA 2006 approvato con Deliberazione n. 2244 del 29 marzo 2006.

Esso contiene: la descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico, la sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attività antropica sulle acque superficiali e sotterranee, l'elenco e la rappresentazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili, la mappa delle reti di monitoraggio e la rappresentazione in formato cartografico dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati per la determinazione dello stato delle acque superficiali (ecologico e chimico).

A seguito dell'adozione del terzo Piano di Gestione (PdGPO2021) dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, per garantire la coerenza tra gli strumenti di pianificazione di bacino, nonché ai sensi dell'articolo 121 del Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), la Regione Lombardia ha avviato il percorso di aggiornamento del proprio Piano di Tutela delle Acque (PTA), il cui Atto di Indirizzi della nuova pianificazione regionale nel settore delle risorse idriche è stato approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 2569 del 22 novembre 2022.




Figura 3-1. Stralcio cartografico PTA: Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Lo stralcio cartografico nella figura precedente evidenzia che le aree d'impianto e il tratto del cavidotto non ricadono in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.




Figura 3-2. Stralcio cartografico PTA: Registro delle aree protette - aree sensibili

Lo stralcio cartografico nella figura precedente evidenzia che le aree d'impianto e il tratto del cavidotto ricadono in area di bacino drenante di area sensibile.



Figura 3-3. Stralcio cartografico PTA: Registro delle aree protette - Aree designate per l'estrazione di acqua per il consumo umano e Zone di protezione - Idrostruttura Sotterranea Intermedia (ISI)

Lo stralcio cartografico nella figura precedente evidenzia che le aree d'impianto e il tratto del cavidotto ricadono in area di ricarica, macroarea di riserva e aree designate per l'estrazione di acqua per il consumo umano.

A tal proposito si riporta l'art. 46 delle NTA del PTA.

Art. 46 - Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

1. Con apposito regolamento, previsto dall'articolo 52, comma 1, lett. C) della L.R. 26/2003, la Giunta regionale disciplina (KTM13-P1-a044 e 045):
 - a) i criteri per l'individuazione delle aree destinate alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque destinate al consumo umano,

- b) b. i criteri di protezione dinamica, associabili alla protezione statica per le captazioni di acque superficiali e sotterranee,
 - c) c. la disciplina per la gestione delle zone di protezione, destinate alla protezione del patrimonio idrico destinato al consumo umano,
 - d) la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto e delle zone di protezione,
2. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06, fino all'emanazione del regolamento di cui comma al precedente le direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano nonché la disciplina di dette aree sono riportate rispettivamente nella D.G.R. 27 giugno 1996, n.15137 e nella D.G.R. 10 aprile 2003, n. 12693. Per tutto quanto non disciplinato dalle precedenti direttive si applica l'art.94 del D.lgs. 152/06.

3.1.2 Pianificazione del Distretto Idrografico del fiume Po

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla ex L.183/89 e istituite, in ciascun distretto idrografico, le Autorità di Bacino Distrettuali. Ai sensi dell'art. 64, comma 1, del suddetto D.lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 51, comma 5 della Legge 221/2015, il territorio nazionale è stato ripartito in 7 distretti idrografici tra i quali quello del Fiume Po (ITB2018, UoMCode ITN008) comprendente i seguenti bacini idrografici: il bacino nazionale Po, il bacino interregionale Reno, Fissero-Tartaro-Canalbiano e Conca-Marecchia, il bacino regionale Lamone e Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, i bacini minori afferenti alla costa romagnola.



Figura 3-4. Distretti Idrografici post L.221/2015 (Fonte Isprambiente)

Le Autorità di Bacino Distrettuali, dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 294/2016, a seguito della soppressione delle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, esercitano le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alle stesse dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti. Con il DPCM del 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U. n. 135 del 13/06/2018) emanato ai sensi dell'art. 63, c. 4 del decreto legislativo n. 152/2006 è stata infine data definitiva operatività al processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016.

La pianificazione di bacino fino ad oggi svolta dalle ex Autorità di Bacino ripresa ed integrata dall'Autorità di Distretto, costituisce riferimento per la programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di distretto idrografico.

3.1.2.1 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)

Il **Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)** è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, in attuazione della Direttiva Europea 2007/60/CE, "Direttiva Alluvioni".

Tale Direttiva, nell'incipit, recita: "Le alluvioni possono provocare vittime, l'evacuazione di persone e danni all'ambiente, compromettere gravemente lo sviluppo economico e mettere in pericolo le attività economiche della Comunità. Alcune attività umane (come la crescita degli insediamenti umani e l'incremento delle attività economiche nelle pianure alluvionali, nonché la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo a causa dei suoi vari usi) e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne gli impatti negativi. Ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture, connesse con le alluvioni, è possibile e auspicabile ma, per essere efficaci, le misure per ridurre tali rischi dovrebbero, per quanto possibile, essere coordinate a livello di bacino idrografico."

La direttiva alluvioni è stata recepita in Italia dal D.lgs. 49/2010, che ha introdotto il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), da predisporre per ciascuno dei distretti idrografici individuati nell'art. 64 del D.lgs. 152/2006, contiene il quadro di gestione delle aree soggette a pericolosità e rischio individuate nei distretti, delle aree dove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni e dove si possa generare in futuro (APSEFR), nonché delle zone costiere soggette ad erosione.

Le due direttive europee evidenziano l'approccio integrato della gestione che si fonda su alcuni pilastri:

- l'unità geografica di riferimento caratterizzata da un'ampia porzione di territorio raggruppante più bacini individuata come distretto idrografico;
- la pianificazione ai fini e per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE per l'azione comunitaria in materia di acque; nonché la pianificazione per la gestione e la riduzione del rischio da alluvioni che la direttiva 2007/60/CE introduce (codificando, disciplinando ed ampliando quanto già contenuto nella legge 183/89);
- l'individuazione dei soggetti a cui è demandata la redazione dei piani.

Il PGRA 2015 (PGRA 2015) è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con delibera n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016, infine, è stato definitivamente approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016. La prima revisione del PGRA (PGRA 2021), relativa al sessennio 2022-2027, è stata adottata dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po con deliberazione n. 3 del 29 dicembre 2020 e approvata con deliberazione n.5 del 20 dicembre 2021 e definitivamente approvata con d.p.c.m. del 1° dicembre 2022

Il PGRA ha valore di Piano territoriale di settore e costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto legislativo n. 49 del 2010.

Il piano individua tre tipologie di aree in funzione della pericolosità, P1-P2-P3, associate rispettivamente a pericolosità bassa (probabilità che l'evento si ripeta in un periodo compreso tra 200 e 500 anni), pericolosità media (probabilità che l'evento si ripeta in un periodo compreso tra 100 e 200 anni) e pericolosità alta (probabilità che l'evento si ripeta in un periodo compreso tra 30 e 50 anni).

Analogamente, individua quattro tipologie di aree in funzione del rischio, R1-R2-R3-R4, associate rispettivamente a rischio moderato, medio, elevato e molto elevato, coerentemente con l'entità del danno atteso e aree a potenziale rischio significativo (ASFR).




Figura 3-5. Piano di Gestione del Rischio Alluvione – Estensione dell'Area Allagabile.
Le aree in esame non ricadono in aree a pericolosità idraulica.




Figura 3-6. Piano di Gestione del Rischio Alluvione: Mappa del rischio idraulico.

Le aree in esame non ricadono in aree a rischio idraulico.




Figura 3-7. Piano di Gestione del Rischio Alluvione: Mappa del rischio idraulico, elementi lineari.

Le aree in esame non ricadono in aree a rischio alluvione.




Figura 3-8. Piano di Gestione del Rischio di Alluvione: Aree a potenziale rischio significativo.

Le aree in esame non ricadono in aree a potenziale rischio alluvione significativo.

3.1.2.2 Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico (PAI)

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, attraverso le sue disposizioni persegue l'obiettivo di garantire, al territorio del bacino del Fiume Po, un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi. Obiettivo prioritario del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico è quindi quello di assicurare, attraverso la programmazione di opere strutturali, vincoli, direttive, la difesa del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e idrogeologica e la tutela degli aspetti ambientali ad esso connessi.

Con la sua approvazione nel 2001, Il PAI rappresenta l'atto conclusivo ed unificante degli strumenti di pianificazione precedentemente approvati elencati qui di seguito:

- il "Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione" (PS 45).
- Il "Piano Straordinario per le Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267): strumento che affronta in via di urgenza le situazioni più critiche nel bacino idrografico, in funzione del rischio idrogeologico presente.
- il "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF)": strumento per la delimitazione della regione fluviale, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli e direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali.

La cartografia del PAI individua quindi:

- La delimitazione delle fasce fluviali (Fascia A, Fascia B, Fascia B di progetto e Fascia C) dell'asta del Po e dei suoi principali affluenti;
- La delimitazione e classificazione, in base alla pericolosità, delle aree in dissesto per frana, valanga, esondazione torrentizia e conoide;
- La perimetrazione e la zonazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare e montano (zona 1 e zona 2) e sul reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura (zona I e zona BR) Elaborato 2, Allegato 4.1.




Figura 3-9. Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico: Delimitazioni delle fasce fluviali.

Le aree in esame non ricadono all'interno della delimitazione delle fasce fluviali.




Figura 3-10. Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico: Carta del rischio alluvione

Le aree in esame non ricadono in aree a rischio alluvione.




Figura 3-11. Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico: Carta del rischio da frana

Le aree in esame non rientrano in aree a rischio frana.




Figura 3-12. Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico: Pericolosità da frana

Le aree in esame non rientrano in aree a pericolosità da frana.




Figura 3-13. Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico: Pericolosità delle aree in dissesto.

Le aree in esame non rientrano in aree con pericolosità da dissesto.




Figura 3-14. Distretto idrografico del Fiume Po: Carta del Reticolo Idrografico Unificato

Le aree in esame ricadono in parte dei tratti idrici.

3.1.3 Aree idonee ai sensi del D.Lgs. 199/2021

Il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, quale attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050 e reca disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

L'articolo prevede all'articolo 20 del **Titolo III “Procedure autorizzative, codici e regolamentazione tecnica” – Capo I** la definizione e delimitazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Gli elaborati cartografici di seguito riportati mostrano che:

secondo l'art. 20 punto 8. lettera c - ter):

- l'area di impianto ricade in minima parte all'interno del buffer di 500 m da un'area industriale e ricade in parte all'interno del buffer di 500 m da una cava cessata.

- l'ampliamento della SE Terna ricade totalmente all'interno del buffer di 500 m da un'area industriale.

secondo l'art. 20 punto 8. lettera c - quater):

- l'area di impianto e l'ampliamento della SE Terna non ricadono all'interno del perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), e non ricadono nella fascia di rispetto di 500 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Ne risulta che le aree di intervento sono idonee secondo il punto c-quater dell'art.20 del d.lgs 199/2021.





Figura 3-15. D.Lgs. 8 Novembre 2021 n.199: Aree idonee (Art. 20, 8. c-ter))



D.lgs. 8 novembre 2021, n.199,
Disciplina per l'individuazione di superfici e
aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili -
Aree idonee punto 8. c-ter)
(Fonte Geoportale della Lombardia)

0 500 m

Legenda


Catasto cave

- Cave cessate
- Cave attive

Buffer (raggio 500 m)

- Area impianto
- Ampliamento SE Terna
- Cavidotto

Figura 3-16. D.Lgs. 8 Novembre 2021 n.199: Aree idonee (Art. 20, 8. c-ter))



Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199,
Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee
per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili -
Aree idonee 8. c-quater)
(Fonte Vincoli paesaggistici Geoportale della Lombardia)

0 500 m

Legenda

Vincoli paesaggistici

- Fiumi, torrenti e corsi acqua pubblici e relative sponde
- Alvei fluviali tutelati
- Territori coperti da foreste e da boschi
- Area argini maestri fiume Po
- Aree rispetto corsi d'acqua tutelati (150 m)
- Architetture vincolate e di particolare interesse
- Buffer (raggio 500 m)

- Area impianto
- Ampliamento SE Terna
- Cavidotto

Figura 3-17. D.Lgs. 8 Novembre 2021 n.199: Aree idonee (Art. 20, 8. c-quater))

3.2 Aree Protette

3.2.1 Rete Natura 2000 e aree naturali protette

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), ai sensi della Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali".

Il "Progetto Natura" contiene le banche dati geografiche delle principali aree naturali protette:

- Le aree protette iscritte al 5 Elenco Ufficiale Aree Protette (EUAP), comprensive dei Parchi Nazionali, delle Aree Naturali Marine Protette, delle Riserve Naturali Marine, delle Riserve Naturali Statali, dei Parchi e Riserve Naturali Regionali;
- La Rete Natura 2000, costituita ai sensi della Direttiva "Habitat" dai Siti di Importanza Comunitari (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva "Uccelli";
- Le Important Bird Areas (IBA);
- Le aree Ramsar, aree umide di importanza internazionale.

Come mostra la Figura 3-18, il progetto non ricade direttamente in aree protette o siti di rilevanza naturalistica.

Nell'inquadramento di analisi vengono identificate le seguenti aree del Progetto Natura.

N.	TIPO	CODICE	DENOMINAZIONE	DISTANZA
1	ZSC/SIC	IT2080008	Boschetto di Scaldasole	2,1 km
4	Riserve naturali regionali		Riserva naturale Boschetto di Scaldasole	2,1 km
5	Parchi naturali regionali		Parco lombardo della Valle del Ticino	3,3 km
6	IBA	IBA018	Fiume Ticino	7,4 km

Tabella 3-1. Aree protette nell'area di intervento




Figura 3-18. Rete Natura 2000 – SIC/ZSC e ZPS




Figura 3-19. Aree Naturali Protette – EUAP




Figura 3-20. Sistema delle aree protette lombarde




Figura 3-21. Rete Natura 2000 – Aree IBA

3.2.2 Aree Prioritarie di Intervento (API)

Regione Lombardia attraverso il progetto sperimentale Life Gestire 2020 per la conservazione della biodiversità, cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma LIFE, ha individuato 41 aree, all'interno delle quali gli studi condotti hanno identificato condizioni rilevanti per il prioritario rafforzamento delle connessioni ecologiche a garanzia e coerenza di Rete Natura 2000. Tali aree sono state denominate Aree Prioritarie di Intervento (API) e sono state riconosciute con Deliberazione di Giunta regionale n. 2423 dell'11 novembre 2019. Per ogni API è stato prodotto uno specifico schema direttore di intervento, illustrativo delle azioni di strutturazione ecosistemica da attuarsi all'interno delle aree per il perseguimento delle finalità preposte.

Le API non appongono alcun vincolo al territorio, intendono diffondere la conoscenza sulla necessità di conservare e/o migliorare l'ambiente in determinati contesti territoriali e sensibilizzare il pubblico sull'importanza della biodiversità.




Figura 3-22. Aree prioritarie di intervento

Come mostrato nella figura precedente, nell'inquadramento di analisi sono state individuate le seguenti aree: "API 21" a nord-ovest e "API 49" a sud-est.

Le aree d'impianto, nello specifico, interessano in parte l'API 21, al cui interno ricade la ZSC "Boschetto di Scaldasole" cod. IT2080008.

Per questo ambito lo schema direttore di intervento prevede:

- L'aumento nella porzione nord del SIC la presenza di vegetazione in corrispondenza dei canali presenti, favorendo la presenza di specie arbustive ed arboree autoctone;
- La realizzazione tramite piantumazione di fasce di vegetazione su almeno una delle sponde dei canali che si trovano in collegamento con la Roggia Selvatica, al fine di favorire una migliore connessione ecologica tra gli elementi di pregio naturalistico e tra gli elementi della Rete Ecologica Provinciale.

Gli interventi sono volti a costruire un corridoio di connessione tra i torrenti Terdoppio e Erboognone, incrementando la struttura ecosistemica complessiva lungo la rete idrografica esistente e migliorando la funzione ecologica di unità ecosistemiche isolate nella matrice agricola attraverso: -

- La creazione di tratti di unità arboreo-arbustive ripariali o l'integrazione delle unità esistenti, e di tratti di canneti lungo la rete idrografica ed irrigua;
- La conversione (totale o parziale) di tare e piccole parcelle agricole in nuove unità ecosistemiche a struttura mista.

3.3 Vincoli ambientali e territoriali vigenti

3.3.1 Decreto legislativo 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Secondo la disciplina del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* D. Lgs 42/2004, vengono analizzati i beni costituenti il patrimonio paesaggistico e culturale del territorio.

Nella PARTE III – TITOLO I – Capo I, il Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n.42/2004, definisce come Beni Paesaggistici gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, le aree di cui all'articolo 142 e gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.




Figura 3-23. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: Vincoli Paesaggistici.

La sovrapposizione delle aree di interesse rispetto agli elaborati grafici inerenti il D.Lgs. 42/004 evidenzia che l'area di impianto non ricade in aree soggette a vincolo paesaggistico.

3.4 Pianificazione Regionale

3.4.1 Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Paesistico Regionale (PPR)

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell'art. 19 della l.r. n. 12 del 2005 per il governo del territorio, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"). Il PTR in tal senso recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) diviene così la sezione specifica del Piano Territoriale Regionale (PTR) e lo strumento attraverso il quale Regione Lombardia persegue gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio in linea con la Convenzione europea del paesaggio, interessando la totalità del territorio, che è soggetto a tutela o indirizzi per la migliore gestione del paesaggio.

Il PPR ha una duplice natura: di quadro di riferimento ed indirizzo e di strumento di disciplina paesaggistica; esso fornisce indirizzi e regole che devono essere declinate e articolate su tutto il territorio lombardo attraverso i diversi strumenti di pianificazione territoriale, in coerenza con l'impostazione sussidiaria di Regione Lombardia.

Il Piano è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Relazione Generale;**
- **Quadro di Riferimento Paesaggistico;**
- **Cartografia di Piano;**
- **Normativa e Documenti di indirizzo.**

La Cartografia di Piano è composta dalle seguenti tavole:

- **Tavola A:** Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio;
- **Tavola B:** Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico;
- **Tavola C:** Istituzioni per la tutela della natura;
- **Tavola D:** Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale;
- **Tavola D₁:** Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici;
- **Tavola E:** Viabilità di rilevanza paesaggistica;
- **Tavola F:** Riqualficazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale;
- **Tavola G:** Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale;
- **Tavola H:** Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti;
- **Tavola I:** Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004.




Figura 3-24. Piano Territoriale Regionale: Stralcio Tav. 2 Zone di Preservazione e Salvaguardia Ambientale.

3.4.1.1 Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio

Dopo una prima suddivisione del territorio regionale in grandi fasce longitudinali corrispondenti geograficamente alle grandi articolazioni dei rilievi (fascia alpina, collinare, dell'alta pianura, della bassa pianura, prealpina e Oltrepò pavese) il PPR individua 23 ambiti geografici di paesaggio attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori, a partire dalle componenti morfologiche fino a quelle storico-culturali.




Figura 3-25. Piano Paesaggistico Regionale: Tav. A Ambiti geografici e Unità tipologiche di paesaggio.

I 23 ambiti geografici individuati dal Piano sono: Valtellina, Livignasco, Valchiavenna, Lario comasco, Comasco, Lecchese, Varesotto, Brianza, Valli bergamasche, Pianura bergamasca, Val Camonica, Sebino e Franciacorta, Valli bresciane, Bresciano, Riviera gardesana, Mantovano, Cremonese, Cremasco, Lodigiano, Milanese, Pavese, Lomellina e Oltrepò Pavese.

3.4.1.2 Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico

Come mostrato nella figura seguente, le aree d'impianto interessano in minima parte elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico (*tracciati guida paesaggistici*) di cui al PPR Lombardia:

- Sentiero Europeo E1” quale tracciato di interesse naturalistico.




Figura 3-26. Piano Paesaggistico Regionale: Tav. B Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico.

3.4.1.3 Istituzioni per la tutela della Natura




Figura 3-27. Piano Paesaggistico Regionale: Tav. C Istituzioni per la tutela della Natura

Le aree d'impianto non interessano direttamente istituzioni per la tutela della natura di cui al PPR Lombardia.

3.4.1.4 Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale




Figura 3-28. Piano Paesaggistico Regionale: Tav. D Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale.

Le aree d'impianto non interessano direttamente aree di interesse ambientale-paesistico di cui al PPR Lombardia.

3.5 Pianificazione provinciale

3.5.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il PTCP costituisce, ai sensi di legge, il quadro di riferimento e lo strumento di coordinamento di scelte e politiche territoriali di livello sovracomunale operate dai vari enti (Provincia e Comuni in primis) ed attori sul territorio.

La Provincia di Pavia è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale predisposto secondo le direttive contenute nella Legge Regionale 12/2005 ed approvato con DCP n. 30/26209 del 23 aprile 2015.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del territorio provinciale, indirizza la programmazione socio-economica della Provincia, coordina le politiche settoriali di competenza provinciale, e la pianificazione urbanistica comunale.

Il PTCP sulla base della condivisione degli obiettivi e della partecipazione nella gestione delle scelte, si rifà al principio di sussidiarietà nel rapporto con gli enti locali.

Gli elaborati cartografici di seguito riportati mostrano le aree d'impianto in sovrapposizione alle tavole rilevanti per l'intervento in esame del PTCP di Pavia.


Dagli estratti cartografici di seguito riportati si evince che l'area di impianto:

- Ricade in areali di rischio/ settore archeologico;
- Ricadono in parte siepi e filari.

Mentre il tracciato del cavidotto:

- Ricade in parte sul tracciato di un percorso guida paesaggistico;

L'area di impianto, il cavidotto e l'ampliamento della SE Terna ricadono in ambiti agricoli strategici di prevalente interesse produttivo.



PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Previsioni del sistema paesaggistico - ambientale
(Fonte Comune di Pavia)

Legenda

AMBITI SISTEMI E/O ELEMENTI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA

PREVALENTE VALORE NATURALE

- RETE NATURA 2000 (SIC, ZPS, ZSC) ART. II - 12
- PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL TICINO ART. II-13
- PARCO NATURALE DEL TICINO L. 394/91
- PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE ART. II-14
- BOSCHI E FORESTE ART. II-15
- AMBITI DI ELEVATA NATURALITA' ART. II-16
- AREA PERIFLUVIALE DEL PO E DEL SESIA ART. II-17
- RETE IDROGRAFICA NATURALE ART. II-18
- GEOSITI ART. II-20**
- GEOSITI PUNTUALI
- GEOSITI AREALI
- CORSI D'ACQUA DI RILIEVO IDROBIOLOGICO ART. II-19
- ZONE UMIDE E AREE PALUSTRALI ART. II-22
- SISTEMI ED ELEMENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA GEOMORFOLOGICA ART. II-21**
- AFFIORAMENTI OFIOLITICI
- DOSSI
- SCARPATE MORFOLOGICHE DEFINITE

PREVALENTE VALORE STORICO E CULTURALE

- SETTORE STORICO E CULTURALE**
- CENTRI STORICI E NUCLEI STORICI ART. II-24
- COMPLESSI RURALI DI INTERESSE STORICO ART. II - 25
- MANUFATTI DI INTERESSE STORICO ART. II-25
- AMBITO DEL BARCO CERTOSA ART. II 28
- NAVIGLI STORICI ART. II-29
- VIABILITA' STORICA ART. II-31
- PARCHI STORICI ART. II-32
- SETTORE ARCHEOLOGICO ART. II-30**
- AREALI DI RITROVAMENTO
- AREALI DI RISCHIO
- PIANO TERRITORIALE REGIONALE D'AREA NAVIGLI LOMBARDI**
- COMUNI INTERESSATI DAL PT/RA NAVIGLI LOMBARDI ART. II-25 comma 3
- FASCIA DI TUTELA 100 M. ART. II - 29 comma 5
- FASCIA DI TUTELA 500 M ART. II - 29 comma 6
- RETE CICLOPEDONALE ART. II - 29 comma 4

- FONTANILI ATTIVI ART. II-33
- SIEPI E FILARI ART. II-34
- ALBERI DI INTERESSE MONUMENTALE ART. II-35
- RELITTI DI CENTURIAZIONE ART. II - 36
- ALTRI AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA**
- VISUALI SENSIBILI ART. II-37
- PUNTI DI OSSERVAZIONE DEL PAESAGGIO ART. II-37
- LUOGHI DELLA MEMORIA STORICA E DEL CULTO ART. II-38
- TRACCIATI GUIDA PAESAGGISTICI ART. II-39
- VIABILITA' DI INTERESSE PANORAMICO ART. II-39
- PERCORSI PER LA FRUIZIONE TEMATICA ART. II - 40
- VERSANTI DEL MEDIO E ALTO OLTREPO ART. II - 43 Comma 1 Let. A e B
- Area impianto
- Ampliamento SE Terna
- Cavidotto

Figura 2- 1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Pavia: Previsioni del sistema paesaggistico ambientale




Figura 3-29. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Pavia: Rete Verde Provinciale




Figura 3-30. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Pavia: Ambiti agricoli strategici

Si riportano di seguito gli articoli normativi di interesse delle NTA del PTCP della Provincia di Pavia:

Articolo I - 10. Disposizioni attuative, definizioni ed efficacia

1. Le disposizioni contenute nella normativa del PTCP possono avere efficacia di orientamento, indirizzo, coordinamento, prevalenza e vincolo, come previsto dall'articolo 2 comma 4 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e di seguito definito in maggiore dettaglio:

a. Orientamenti (O) – Sono disposizioni che fissano le linee generali per lo sviluppo dei contenuti della pianificazione provinciale e che sono di riferimento sugli aspetti sovracomunali anche per i piani comunali e di settore.

b. Indirizzi (I) – Sono disposizioni volte a fissare obiettivi per le attività di pianificazione comunale, e per la pianificazione di settore, che non escludono una discrezionalità interpretativa da parte dagli enti titolari dei piani nella specificazione ed integrazione delle previsioni e nell'applicazione dei contenuti alle specifiche realtà locali, comunque nell'ambito della coerenza con i principi, e gli obiettivi generali e specifici fissati dal PTCP.

c. Direttive (D) – Sono disposizioni di coordinamento che devono essere osservate dall'ente destinatario nella elaborazione e attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione di propria competenza. Le direttive non escludono la discrezionalità dell'ente destinatario, in considerazione del fatto che la direttiva ha carattere generale ed è prevalente e vincolante solo in riferimento all'attività complessivamente considerata e non ai singoli atti. L'interpretazione data e l'eventuale scostamento, ove esistano obiettive ragioni di interesse generale, devono essere motivati adeguatamente, e devono comunque essere idonei a perseguire i principi, gli obiettivi generali e specifici, e i relativi limiti di sostenibilità di cui all'articolo 13 comma 4, come fissati dal PTCP. Le motivazioni e la relativa adeguatezza costituiscono oggetto di valutazione ai fini della compatibilità di cui all'articolo 18 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.

d. Prescrizioni (P) – Sono disposizioni immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione comunale e di settore, e sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati a partire dalla data di pubblicazione sul BURL dell'informativa sull'approvazione del piano, senza necessità di preventivo recepimento nei piani comunali o di settore. Le tipologie di disposizioni prevalenti e vincolanti sono definite dalla normativa nazionale e regionale.

Articolo II – 18. Rete idrografica naturale

1.(P) La rete idrografica superficiale individuata nella tavola 2 è vincolata dall' articolo 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., comma 1, lettera c, e dall' articolo 20 del PPR, e costituisce la maglia di connessione della Rete Ecologica Provinciale. La rete idrografica è costituita da tutti i corsi d'acqua ad esclusione di quelli di cui al successivo comma 2.

2. (P) Per l'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, si richiama la DGR del 25 luglio 1986, n 12028 (pubblicata sul BURL del 15 ottobre 1986, 2° supplemento straordinario al n 42), con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 1-quater della legge 8 agosto 1985, n 431, ha individuato i corsi d'acqua, classificati pubblici ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n 1775, esclusi in tutto o in parte dal vincolo per la loro irrilevanza ai fini paesistici.

3. (D) Qualsiasi intervento lungo i corsi d'acqua deve tenere conto degli ecosistemi fluviali e del rapporto dinamico tra corso d'acqua e territorio e in particolare deve essere verificata la compatibilità con: studi di idraulica ed idrologia delle caratteristiche e del comportamento idrogeologico del territorio; studio del rischio idrogeologico dovuto a fenomeni di piena e alluvionali.

4.(D) Devono inoltre essere adottate modalità di intervento per la salvaguardia, la difesa e la sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua che minimizzino l'impatto ambientale e paesaggistico, anche mediante tecniche di ingegneria naturalistica, si devono introdurre opere di mitigazione laddove indicazioni tecniche richiedano la realizzazione di opere con impatto significativo.

Articolo II – 23. Rete Ecologica Provinciale

1. La Rete Ecologica Regionale, individuata nel PTR, è costituita dai siti della Rete Natura 2000 e dalle aree con valenza ecologica di collegamento che per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali, e assume valore prescrittivo ai sensi dell'art. 6 della LR 12/2011 e ss.mm.ii.

2. La Rete Ecologica Provinciale, riportata nella tavola 3, contestualizza a livello provinciale la Rete Ecologica Regionale introdotta dal PTR, documento di piano, paragrafo 1.5.6 – infrastrutture prioritarie della Lombardia – di cui i corridoi ecologici primari sono riportati nella tavola 3 del PTCP, assumendone i criteri costituenti e dettagliandone gli elementi portanti. Costituisce inoltre il riferimento prioritario, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Piano Paesistico Regionale, per la Rete Verde Provinciale.

5. (D) Costituiscono gangli della rete ecologica, di cui alla tavola 3:

a) Capisaldi sorgenti in ambito planiziale, costituiti dall'insieme dei siti della Rete Natura 2000, dalle riserve, e dalle oasi faunistiche, svolgono funzione di sorgente di biodiversità, a livello locale e sovralocale, la salvaguardia deve essere assoluta secondo le norme riportate nell'articolo II-12 e inoltre si fa riferimento all'articolo II-42 per la funzionalità nella Rete Verde Provinciale.

b) Capisaldi sorgenti in ambito collinare e montano, costituiti dall'unica riserva presente in Oltrepò, dai sistemi ed elementi di particolare rilevanza geomorfologica normati all'articolo II-21 del presente testo normativo, dalle aree di consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici di cui all'articolo II-43 riferito alla Rete Verde Provinciale.

6. (D) Elementi di connessione ecologica, con specifica valenza strutturale e funzionale o di residualità da tutelare e consolidare attraverso il mantenimento e il ripristino dei caratteri ecologici e paesistici esistenti.

7. (D) Ambiti di riqualificazione ecosistemica a completamento degli ambiti di connessione ecologica, sono da considerarsi prioritari ai fini degli interventi compensativi ai sensi dell'articolo 43 bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii. e delle misure agro-ambientali, e sono inoltre normati all'articolo II-46 riferito alla Rete Verde Provinciale.

8. (D) Elementi puntuali e lineari di elevato valore:

a) Aree di interesse naturalistico in ambito planiziale, ricadenti all'esterno dei gangli e degli elementi di connessione della Rete Ecologica Provinciale, sono rappresentate dalle aree umide di cui all'articolo II-22 del presente testo normativo e dai biotopi individuati che, per interesse specifico e/o rarità rispetto al contesto di appartenenza costituiscono emergenze di notevole significato ecologico-ambientale. Per tali elementi sono da preservare l'evoluzione dei dinamismi naturali in corso senza alterare le dinamiche ecologiche in atto. Essi sono inoltre normati all'articolo II-44 riferito alla Rete Verde Provinciale.

b) I corsi d'acqua naturali e i corsi d'acqua naturalizzati che presentano una forte connotazione ecologica.

c) Geositi che sono normati all'articolo II-20 del presente testo normativo.

d) Corsi d'acqua di rilievo idrobiologico individuati ai sensi del Piano Ittico del Provincia di Pavia, dall'articolo II-19 delle presenti norme e dall'articolo II-45 riferito alla Rete Verde Provinciale.

10. (D) Ambiti ecosistemici di indirizzo. Sono gli elementi di connessione ad ulteriore supporto per le reti locali definiti al fine di fornire alla pianificazione comunale il raggruppamento in un unico tematismo degli elementi esterni alla struttura portante della rete ecologica regionale.

(...)

10. (D) Ambiti ecosistemici di indirizzo. Sono gli elementi di connessione ad ulteriore supporto per le reti locali definiti al fine di fornire alla pianificazione comunale il raggruppamento in un unico tematismo degli elementi esterni alla struttura portante della rete ecologica regionale.

Articolo II – 30. Siti di interesse archeologico

1. Nel territorio provinciale non risultano individuate "zone di interesse archeologico" sottoposte al vincolo del decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii., e, pertanto, non esistono fattispecie di vincolo di questa natura. Nel PTCP, con il supporto della Soprintendenza, sono state individuate nella tavola 2 le aree di interesse archeologiche suddivise per:

- areali di ritrovamento

- areali di rischio

2. (D) Nelle aree così individuate, ogni attività di trasformazione urbanistica, o che comporti escavazione di profondità superiore a cm 50, anche ai fini dell'esecuzione di indagini geologiche dirette, deve essere sottoposta al parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici.

3. (D) E' sempre esclusa la possibilità di realizzare impianti per la gestione dei rifiuti, come definito dalla DGR 10360/2009, ivi compresi i recuperi ambientali di cui all'articolo 5, DM 5/2/1998 e ss.mm.ii.

4. (D) Non sono soggette a limitazioni per effetto del presente articolo, anche in assenza dei piani di settore di cui al comma 2, le seguenti attività: interventi direttamente connessi alle attività di studio e di ricerca sui siti, da parte degli enti e degli istituti scientifici autorizzati;

interventi di manutenzione e di risanamento conservativo delle infrastrutture e del patrimonio edilizio esistente; l'ordinaria utilizzazione agricola dei suoli secondo gli ordinamenti colturali in atto.

Articolo II – 34. Siepi e filari

1. Il PTCP individua nella tavola 2 le siepi, gli arbusteti ed i filari, che rappresentano un'elevata rilevanza nella strutturazione del paesaggio, nonché nelle dinamiche proprie di connessione fra i differenti elementi ecologici costituenti il paesaggio stesso e si possono qualificare come importanti riferimenti della memoria storico-culturale dei luoghi.

2. (O) Il PTCP, in attuazione della Rete Verde Provinciale, promuove, all'interno dei sistemi paesaggistici di rilevanza sovracomunale, progetti finalizzati al mantenimento e al recupero di antichi filari e siepi, da intendersi in contemporanea come elementi identificativi del paesaggio agrario e corridoi ecologici, anche con riferimento alle risorse economiche attivabili attraverso il PSR.

3. (D) Nel Documento di Piano e nella Carta Condivisa del Paesaggio Comunale del PGT devono essere individuati filari e siepi esistenti di rilevanza paesaggistica, e di progetto ai fini della riqualificazione paesaggistica da realizzarsi attraverso meccanismi di compensazione o incentivi.

Articolo II – 39. Tracciati guida paesaggistici e viabilità di interesse panoramico

1. Il PTCP recepisce i contenuti dell'articolo 26 del PPR e correlati repertori.

2. (D) I tracciati guida paesaggistici e quelli panoramici rientrano nei Programmi di Azione Paesistica definiti all'articolo II-8, al fine di armonizzare e valorizzare in maniera coordinata i singoli tracciati nella rete dei percorsi fruitivi dell'intero territorio provinciale.

3. (D) I comuni in sede di predisposizione o di revisione dei PGT, o con provvedimento specifico, riconoscono la viabilità di cui al presente articolo e inseriscono nei rispettivi piani urbanistici norme idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto conto delle funzioni attualmente svolte dalle strade stesse e delle caratteristiche del territorio attraversato.

4. (D) Il sistema della viabilità panoramica (compresi i punti di vista panoramici) deve essere tutelato attraverso: la conservazione della fruibilità visiva del territorio circostante con conseguente divieto di installazioni ostruttive, conservazione della qualità del paesaggio fruito con conseguente attenzione ad inserimenti intrusivi; l'individuazione delle aree circostanti i percorsi o punti di vista panoramici che rivestono un elevato valore a fronte dell'ampiezza del territorio percepito e della qualità del territorio percepito per presenza dei segni di storicità di cui sopra o di elementi di accertata qualità paesaggistica in quanto assoggettati a specifica tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii.,.

5. (I) Nella valutazione delle interferenze tra manufatto e contesto si dovrà prestare una particolare cura affinché siano rispettate la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle grandi visuali, dei cono ottici, escludendo in ogni caso la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni il cui colore alteri la gamma delle tonalità presenti nell'ambiente; ulteriore attenzione dovrà porsi per la posa di segnaletica pubblicitaria, per lo più luminosa quando la loro dimensione interferisca con la lettura e la percezione dell'ambiente circostante.

Articolo II – 44. Elementi puntuali di elevato valore (Nodi)

1. Gli elementi puntuali di elevato valore, identificati nella tavola 3, si caratterizzano per unicità ambientale, eccezionalità e tipicità, e sono i beni singoli o diffusi di riferimento territoriale, qualificanti un ambito territoriale o un "sistema" di beni.

2. (I) La provincia attraverso gli strumenti di attuazione previsti nel l'articolo I-11 promuove l'associazione dei comuni per la valorizzazione dei caratteri storico-culturali-territoriali, ed in particolare per i geositi presenti in Oltrepò la loro valorizzazione nell'ambito della Rete Verde Provinciale inserendoli in itinerari tematici naturalistici e promuovendo la formazione dei PLIS.

3. (D) Nel Documento di Piano del PGT, per gli elementi puntuali di elevato valore, oltre alla conservazione degli elementi morfologico-strutturali e alla definizione nel Piano delle Regole delle destinazioni d'uso ammesse, devono essere individuate le condizioni di conservazione dei coni visuali, delle strade di accesso, degli eventuali spazi liberi connessi all'area naturale o al complesso monumentale, evitando che alterazioni degli ambiti di contesto ne impediscano la percezione e la fruizione collettiva.

III – 2 Articolazioni delle disposizioni per il territorio rurale

3. (P) Gli ambiti agricoli di interesse strategico individuati nella tavola 6 del PTCP si articolano, a seconda delle vocazioni significative presenti, in:

a) Agricoli strategici a prevalente interesse produttivo, che sono individuati nelle parti del territorio rurale dove si verificano una o più delle seguenti condizioni: presenza di suoli di valore agronomico elevato, idoneità alla produzione alimentare per tradizione o specializzazione, presenza di coltivazioni di prodotti tipici o ad origine controllata o protetta.

b) Agricoli strategici con valenza paesaggistica, suddivisi in ambiti di pianura e di collina-montagna, dove produzione agricola, elementi e valori naturali ed antropici, e morfologia dei luoghi si integrano strettamente determinando caratteri territoriali di particolare rilievo dal punto di vista paesaggistico e storico testimoniale delle tradizioni rurali. Tale integrazione è particolarmente evidente per le zone collinari e montane, dove le colture legnose di pregio sono spesso associate a filiere e produzioni tipiche, e ne costituisce carattere distintivo da tutelare anche rispetto alle modifiche dell'assetto agrario determinato da finalità produttive.

c) Agricoli strategici di interazione con il sistema ecologico e naturalistico, dove il territorio rurale svolge, oltre alla primaria funzione produttiva agricola, anche funzione di tutela e potenziamento degli aspetti ecologici ed ecosistemici, e concorre all'attuazione della rete ecologica regionale e provinciale, ove queste siano presenti.

4. (D) Per gli ambiti agricoli di cui al comma 1 sono previsti specifici criteri di tutela e valorizzazione.

a) In particolare per gli ambiti strategici a prevalente interesse produttivo di cui al comma 1 lettera a) si applicano i seguenti specifici criteri di tutela e valorizzazione:

A1. Mantenimento delle aziende agricole insediate sul territorio, e della continuità con le zone agricole esistenti nei comuni confinanti, anche ai fini della valorizzazione del comparto produttivo agricolo come opportunità occupazionale.

A2. Priorità alla produzione agricola per uso alimentare, che utilizzi le migliori tecniche e metodi per limitare l'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla qualità delle acque ed al risparmio della risorsa idrica potabile.

A3. Adozione di misure per favorire le aziende multifunzionali, orientate all'offerta di servizi agroambientali, ecosistemici, ricreativi e turistici, e alla realizzazione di infrastrutture verdi.

A4. Valorizzazione delle produzioni tipiche, di pregio, e di nicchia, promuovendo la qualità dei prodotti e la filiera corta.

A5. Sono ammesse le attività di fruizione pubblica del territorio agricolo, attraverso la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili ed equestri e percorsi turistici culturali ed enogastronomici.

A6. Limitazione delle attività diverse da quelle necessarie per l'attività agricola ai casi in cui siano di interesse pubblico e non siano fattibili soluzioni alternative, in particolare se possano compromettere la qualità dei suoli, delle acque, e la continuità funzionale dei fondi. Tali attività devono comunque essere sviluppate in modo da garantire coerenza con i caratteri rurali del territorio.

A7. Adozione delle migliori tecniche e modalità possibili ai fini di limitare la frammentazione poderale dovuta alla realizzazione di infrastrutture, anche attraverso la promozione di piani ed iniziative volte a favorire la ricomposizione fondiaria.

A8. Adozione delle migliori tecniche e modalità possibili ai fini di limitare gli impatti delle coltivazioni agricole su ecosistemi naturali e altre componenti dell'ambiente, declinando alla scala locale le indicazioni in materia della regione, come delineate al capitolo 4.4 della relazione generale, nonché al capitolo 4.2.2 del Rapporto Ambientale e al paragrafo 6.2.3 dello Studio di Incidenza allegati al PTCP.

A9. Per gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto i comuni fissano una maggiorazione del contributo di costruzione di cui al comma 2bis dell'art 43 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., in una percentuale variabile tra 1,5 e 5 per cento, in funzione del valore produttivo, paesaggistico ed ambientale delle superfici sottratte.

A10. Le attività di spandimento di fanghi per uso agricolo dovranno seguire le indicazioni contenute nelle apposite linee guida provinciali (Delibera di Consiglio Provinciale n.42 dell'11 giugno 2012).

A11. Ai sensi dell'articolo 96 del RD 523/1904 le attività agricole non sono ammesse all'interno della fascia di 10 m di distanza dai corsi d'acqua, come definiti nell'elenco regionale delle acque pubbliche, allegato D della DGR 7/7868 del 25 gennaio 2002.

3.6 Pianificazione comunale

Il progetto proposto, comprese le aree interessate dai tracciati delle opere di connessione, ricade nei territori comunali di Dorno, Scaldasole e Pieve Albignola.

3.6.1 Piano di Governo del Territorio del Comune di Dorno (P.G.T.)

Lo strumento urbanistico vigente nel comune di Dorno è il Piano di Governo del Territorio (PGT) Variante generale al PGT, redatto ai sensi della L.R.12/2005 e s.m.i.

Per rispondere nel modo più aderente possibile alla natura complessa del governo delle trasformazioni territoriali, l'articolazione dei contenuti della pianificazione comunale prevede nella legge una separazione degli strumenti che comunque operano in un quadro strategico unitario. Secondo questa concezione il PGT si articola in tre parti:

- "Il Documento di Piano" - DdP: con contenuti di carattere prevalentemente strategico, quale elemento "di regia" di una politica complessiva sul territorio, armonizzata rispetto agli obiettivi ed alle procedure ma anche attenta a problemi di efficacia e di opportunità, attraverso un sistema di relazioni fondato su meccanismi di reciproca coerenza (non a senso unico) e attenzione alle dinamiche della evoluzione dei sistemi urbani; "Il Piano dei Servizi";
- PdS - al quale è affidato l'armonizzazione tra insediamenti e città pubblica e dei servizi;
- "Il Piano delle Regole" - PdR - al quale sono affidati gli aspetti di regolamentazione e gli elementi di qualità della città costruita.

Secondo il "principio di maggior definizione", previsto all'art. 6 della normativa del Piano Territoriale Paesistico Regionale e all'art. 20.4 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in relazione alla coerenza delle proprie scelte con detti strumenti sovraordinati nonché, agli approfondimenti analitici, descrittivi ed alla coerenza normativa, il PGT può assumere "valenza paesistica" sostituendosi in tal senso ai previgenti atti di pianificazione a scala superiore.

La sovrapposizione delle aree di interesse rispetto agli elaborati grafici del Piano di Governo di Territorio del Comune di Dorno riportati nel seguito, evidenzia che l'area di impianto:

- ricade in zona a tessuto agricolo;
- ricade in aree di supporto della Rete Ecologica Regionale;
- ricade in ambito di prevalente interesse produttivo;
- ricade in sensibilità paesaggistica media (Classe 3).




Figura 3-31. Piano di Governo del Territorio del Comune di Dorno: PdR Azzonamento




Figura 3-32. Piano di Governo del Territorio del Comune di Dorno: PdR. Vincoli e Tutele di Piano




Figura 3-33. Piano di Governo del Territorio del Comune di Dorno: PdS. Rete Ecologica Comunale




Figura 3-34. Piano di Governo del Territorio del Comune di Dorno: PdR. Aree agricole strategiche del PTCP




Figura 3-35. Piano di Governo del Territorio del Comune di Dorno: PdR. Classi sensibilità paesaggistica

Si riportano di seguito gli articoli normativi di interesse del PGT del Comune di Dorno:

Art. 31 - "Zona a tessuto agricolo"- ZTA

In questa zona si applicano le disposizioni e le prescrizioni, funzionali e volumetriche di cui al Titolo III della LR 12/2005: il rilascio dei titoli abilitativi è quindi subordinato alla verifica dei requisiti indicati dalla legge regionale per l'edificazione dei soli manufatti.

La richiesta di costruzione di nuovi edifici e attrezzature, o di ampliamento di quelle esistenti, deve essere corredata dalla documentazione richieste dalla legge regionale. Sono quindi ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle

attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e la vendita di prodotti agricoli.

Al fine del computo delle volumetrie realizzabili, in questa zona è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini. Su tutte le aree utilizzate a fini edificatori è prescritto un vincolo di inedificabilità da trascrivere sugli appositi registri immobiliari. (...)

Art. 34.3 – Aree agricole strategiche individuate dal PTCP

Il Piano delle Regole, coerentemente con le disposizioni di cui alla Legge Regionale 12/2005 recepisce gli Ambiti Agricoli Strategici come individuati dal Vigente PTCP (vedi Tavola 5 del PdR). Si rimanda alla specifica normativa del piano provinciale con la relativa disciplina.

TITOLO V – VINCOLI E TUTELE DI PIANO

Art. 36 – Vincoli e tutele infrastrutturali

Art. 36.2 – Elettrodotti/Zona di rispetto degli Elettrodotti

Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche consentite dovranno in ogni caso rispettare le distanze minime dagli elettrodotti, calcolate come disposto dal DPCM 8/7/2003, regolamento ai sensi della L. 36/2001.

Nelle aree comprese nei rispetti dagli elettrodotti è istituito il vincolo di inedificabilità per edifici e per attrezzature la cui destinazione preveda la permanenza continuativa di persone per oltre quattro ore.

Per destinazioni che prevedano una permanenza inferiore è prescritta una distanza minima di 10 m. Le fasce di rispetto degli elettrodotti hanno carattere indicativo e potranno essere perfezionate sulla base delle determinazioni di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e assunte dal P.G.T. senza che ciò comporti variante allo stesso.

Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, ed è necessario contattare il gestore della linea elettrica il quale deve provvedere a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto così come previsto dal D.M. 29/5/2008 "approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".

Art. 41 – Classe 3 “Sensibilità media”

Nelle aree a “sensibilità media” gli interventi di trasformazione concorreranno alla riqualificazione dell'edificato del tessuto urbano definendo un nuovo assetto planivolumetrico e architettonico sulla base di un chiaro impianto morfologico prioritariamente fondato:

- sulla conservazione e l'attribuzione di valore strutturale ai sistemi morfologici preesistenti significativi dal punto di vista paesistico (tracciati e giaciture), ovvero sulla riconfigurazione degli stessi ove destrutturati;
- sulla definizione di nuovi elementi di relazione spaziale e funzionale con il tessuto urbano circostante;
- su un equilibrato rapporto tra costruito e spazi aperti, preservando le “vedute lontane” come valori spaziali irrinunciabili e curando i fronti urbani verso gli spazi pubblici e in generale verso gli spazi aperti, introducendo per le parti non migliorabili direttamente, opere di mascheramento o occultamento realizzate preferibilmente con materiali vegetali;
- su un accurato disegno degli spazi aperti, attribuendo ad essi una elevata qualità paesistica e ambientale; in particolare sulle aree verdi di uso pubblico che andranno considerate in un'ottica sistemica tra loro e con quelle esistenti.

Art. 46 – Aree di supporto

Sono da considerarsi aree di protezione mirate a ridurre i fattori di minaccia agli ambiti della rete ecologica, il cui scopo è la riduzione dei disturbi reciproci tra aree per la conservazione della natura e aree a pressione antropica.

Valgono i seguenti indirizzi di tutela e valorizzazione:

- sono da evitare le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e di alto impatto;
- mantenimento di un rapporto elevato tra superficie drenante vegetata e superficie impermeabilizzata;
- conservazione/rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, privilegiando la diversificazione morfologica degli alvei e la ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale;
- la realizzazione di nuove infrastrutture lineari o la riqualificazione delle esistenti è subordinata all'individuazione di adeguate opere di mitigazione e/o compensazione;
- opportuna progettazione delle aree verdi, anche private, privilegiando l'impiego di specie autoctone;
- sono consigliate le attività economiche primarie della filiera del legno, agricoltura non intensiva, attività agrituristiche, centri di didattica ambientale ed attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto.

Si presentano le seguenti raccomandazioni:

- pianificare con riferimento al principio di riqualificazione, considerando l'integrazione di progetti di nuova edificazione nel contesto di frangia, attraverso opere d'inserimento paesaggistico specifiche.

È in ogni caso da evitare uno sviluppo edilizio per tali aree, e in ogni caso non nella forma degli interventi sparsi e isolati, da intendersi come edificazioni non connesse al tessuto urbano consolidato esistente in un raggio di m. 30.

- l'individuazione di interventi da realizzare a confine comunale deve avvenire garantendo forme di consultazione preventiva con le amministrazioni comunali confinanti, con prioritaria attenzione alla continuità delle reti ecologiche previste dagli Enti territoriali sovraordinati (Province e Regioni). Nel caso di interruzioni della continuità della Rete ecologica dovranno essere previste, all'interno della documentazione dei titoli abilitativi previsti, misure di mitigazione con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, nonché misure di compensazione aggiuntive attivate congiuntamente alla realizzazione dell'intervento, al fine di rafforzare e recuperare i valori naturalistici e ecologici del contesto, esteso anche ai comuni contermini.

3.6.2 Piano di Governo del Territorio del Comune di Scaldasole (P.G.T.)

Lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Scaldasole è il Piano di Governo del Territorio, redatto ai sensi della L.R.12/2005 e s.m.i.

Gli elaborati cartografici di seguito riportati mostrano le aree d'impianto e il tratto di cavidotto, che rientrano nel territorio comunale di Scaldasole, in sovrapposizione agli elaborati rilevanti ai fini progettuali del PGT.

La sovrapposizione delle aree di interesse rispetto agli elaborati grafici del Piano di Governo di Territorio del Comune di Scaldasole riportati nel seguito, evidenzia che:

l'area di impianto:

- ricade in ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico ad elevata caratterizzazione produttiva;
- ricade in areali di rischio, zone di interesse archeologico
- ricade in minima parte in areali di ritrovamento, zone di interesse archeologico
- ricade in minima parte in aree di interesse naturalistico in ambito planiziale;
- ricade in parte in elementi di secondo livello della RER e ricade in parte in elementi di primo livello della RER;
- ricadono in parte siepi e filari;

- ricadono in parte tratti idrici del reticolo idrografico;
- ricade in area a sensibilità paesistica media (classe 3).




Figura 3-36. Piano di Governo del Territorio del Comune di Dorno: PdR. Azzonamento




Figura 3-37. Piano di Governo del Territorio del Comune di Dorno: DdP. Carta dei vincoli




Figura 3-38. Piano di Governo del Territorio del Comune di Dorno: DdP. Elementi di interesse storico paesaggistico




Figura 3-39. Piano di Governo del Territorio del Comune di Dorno: PdS. Rete Ecologica Comunale




Figura 3-40. Piano di Governo del Territorio del Comune di Dorno: PdR. Sensibilità paesistica

Si riportano di seguito gli articoli normativi di interesse del PGT del Comune di Scaldasole:

Art. 28 - Aree destinate all'esercizio dell'attività agricola

Sono le Zone agricole, propriamente dette, facenti parte del cosiddetto Tessuto Rurale, perché esterne al vero e proprio Tessuto Urbano. Sono destinate all'esercizio dell'attività agricola, intesa non soltanto come attività produttiva, ma anche come attività di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico naturale.

In tali zone si applicano le disposizioni della legge n. 93 del 7/6/1980. (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole).

Art. 32 – Vincoli e Tutele antropici

Art. 32.5 – Areali a rischio archeologico

Le Zone a rischio archeologico, individuate in azzonamento, come areali di ritrovamento e areali di rischio dovranno essere approfondite con la competente Soprintendenza per i beni archeologici, trattandosi di zone meritevoli di attenzione, prima di iniziare eventuali attività trasformative dello stato dei luoghi. Valgono le prescrizioni di cui all'Art. II – 30 "Siti di interesse archeologico" delle NTA del PTCP di Pavia cui si rimanda.

Art. 33.4 – Aree di interesse naturalistico in ambito planiziale

Con apposito areale negli elaborati grafici della Variante PGT, sono individuati gli Ambiti di elevato interesse naturalistico in ambito planiziale ricadenti sul territorio comunale di Scaldasole. La Variante al PGT recepisce gli obiettivi, gli indirizzi e le previsioni prescrittive e prevalenti individuati all'Art. II - 23 delle NTA del PTCP di Pavia cui si rimanda.

Per queste zone la Variante PGT attiva misure di tutela dei caratteri geomorfologici attuali e delle residue formazioni vegetazionali, per le quali viene prescritto anche l'accrescimento, interessando le necessarie aree di riconnessione intercluse.

In queste zone è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione. Gli interventi ammessi sono relativi a:

- Aspetto funzionale: è consentito il proseguimento dell'attività produttiva agricola sulle aree coltivate alla data

di adozione della presente Variante PGT, ma non ne è consentita l'estensione.

- Assetto geomorfologico: dovrà essere mantenuta la morfologia attuale.

- Assetto vegetazionale: la vegetazione arborea ed arbustiva esistente dovrà essere mantenuta. Il potenziamento e l'accrescimento del sistema vegetazionale dovrà essere realizzato interessando le aree di riconnessione intercluse tra le residue formazioni vegetazionali, utilizzando le specie arbustive ed arboree di cui all'Allegato A delle presenti NTA. È vietato lo sradicamento delle piante ad alto fusto e delle ceppaie,

salvo che per le specie di pioppo ibrido a rapido accrescimento in coltura specializzata.

Art. 34 - Tutela idrografica

Ogni richiesta di modificazione dei corsi d'acqua identificati nelle apposite tavole di piano deve essere motivata

con un'esauriente documentazione che ne dimostri la necessità e l'utilità in coerenza con l'obiettivo della salvaguardia e del miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio.

I corsi d'acqua esistenti e identificati nelle tavole grafiche del PGT sono sottoposti a salvaguardia paesistica e

ambientale. Le sponde e la loro copertura vegetale, per la zona di rispetto della profondità identificata in azzonamento o per una profondità minima di m 5,00 per lato, potranno essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e ripristino dell'ambiente naturale.

L'alveo deve conservare le caratteristiche naturali, fatta salva l'esigenza di manufatti quali ponti, sifoni e simili

connessa a problemi viabilistici o idraulici. Ai corsi d'acqua segnalati e alle relative fasce di rispetto si applica la classe 4 di fattibilità geologica.

Nelle zone di tutela assoluta, previste dal D.lgs.258/2000, art.5 comma 4, aventi una estensione di 10 metri di

raggio, va attribuita la classe 4 di fattibilità geologica. Esse devono essere adeguatamente protette ed adibite

esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizio, per quanto riguarda le zone di rispetto (m 200) valgono le prescrizioni contenute al comma 5, art.5 del D.lgs.258/2000. A tali aree va attribuita la classe 3 di fattibilità geologica.

L'attuazione degli interventi o delle attività elencate all'art.5 comma 6 del citato decreto legislativo (tra le quali

l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere

infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, in assenza di diverse indicazioni formulate dalla Regione ai

sensi dell'art.5 comma 6 del D.lgs.258/2000, è subordinata alla effettuazione di un'indagine idrogeologica di

dettaglio che porti ad una ripermostrazione di tali zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da DGR n.6/15137 del 27 giugno 1996) o che comunque accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. In tutti gli ambiti edificabili previsti dal PGT, ove siano previste aree a servizi collocate lungo i corsi d'acqua superficiali, in sede progettuale deve essere prevista la realizzazione di opere di mitigazione arboreo arbustive.

Art. 37 – Rete ecologica comunale

Il PGT recepisce gli elementi della RER e la REP (NTA PTCP di Pavia Articolo II – 23 Rete ecologica Provinciale), riportati nella Tavola PdS.02 "Rete ecologica comunale", che vengono integrati da elementi comunali, quali:

tessuto agricolo di rispetto del centro abitato

ville con giardino

zone a verde privato inedificabile

verde pubblico

fasce verdi in progetto che sono tutelati dalle presenti NTA.

La realizzazione dei filari interpoderali previsti nella tavola della REC e l'implementazione dei boschi esistenti

ad opera di soggetti privati sono compensati con l'attribuzione di diritti volumetrici al valore di Euro/mc 30,00

calcolati sul costo reale dell'intervento.

Gli interventi comunali di realizzazione di filari lungo le strade e le piste ciclabili, sono pagati dalla vendita dei diritti volumetrici acquisiti negli ambiti di trasformazione.

3.6.3 Piano di Governo del Territorio del Comune di Pieve Albignola (P.G.T.)

Lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Pieve Albignola è il Piano di Governo del Territorio, redatto ai sensi della L.R.12/2005 e s.m.i., adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.29 del 30/12/2008.

Gli elaborati cartografici di seguito riportati mostrano le aree d'impianto, il tratto di cavidotto, e l'ampliamento della SE Terna che ricadono all'interno del territorio comunale di Pieve Albignola, in sovrapposizione agli elaborati rilevanti ai fini progettuali del PGT.

La sovrapposizione delle aree di interesse rispetto agli elaborati grafici del Piano di Governo di Territorio del Comune di Pieve Albignola riportati nel seguito, evidenzia che l'area di impianto e l'ampliamento dalla SE Terna:

- ricadono in S7s Risaie miste a seminativo

Mentre il tracciato del cavidotto:

- ricade in parte lungo il tracciato di una viabilità storica secondaria.




Figura 3-41. Piano di Governo del Territorio del Comune di Pieve Albignola: Uso dei Suoli




Figura 3-42. Piano di Governo del Territorio del Comune di Pieve Albignola: Carta del Paesaggio




Figura 3-43. Piano del Governo del Territorio del Comune di Pieve Albignola: Individuazione della Rete ecologica

Si riportano di seguito gli articoli normativi di interesse del PGT del Comune di Pieve Albignola:

Art. 106.2 Rete irrigua primaria

Il PGT individua la rete irrigua di origine storica, per la quale è prevista la salvaguardia quale segno e memoria dell'antica organizzazione agraria. Eventuali modifiche all'attuale assetto, sono subordinate a specifici studi e/o progetti di miglioramento fondiario, ed alla relativa approvazione da parte del Comune.

Art. 106.4 Viabilità storica secondaria

Sono compresi all'interno di tale categoria i tracciati stradali storici di interesse locale (urbani ed extraurbani) e quelli che interessano il territorio agricolo inclusi quelli interpoderali, costituenti storicamente elementi di organizzazione del paesaggio rurale. La base di riferimento per l'individuazione di detti tracciati è costituita dalla cartografia I.G.M. di 1° impianto.

Tratti in ambito urbano

Gli interventi in ambito urbano dovranno prevedere il mantenimento e/o il ripristino di eventuali pavimentazioni storiche esistenti, e delle alberature che sottolineano i tracciati. Eventuali sostituzioni e/o integrazioni dovranno essere effettuate con specie analoghe. Negli interventi edilizi che interessano cortine edilizie o lotti interclusi, si dovranno rispettare gli allineamenti dell'edificio esistente.

Le vecchie recinzioni in muratura dovranno essere conservate, compatibilmente con la sicurezza della circolazione stradale e quando non contrastano con l'assetto urbano circostante.

Tratti extraurbani

In ambito extraurbano gli interventi sulla viabilità, compatibilmente con le esigenze connesse alla sicurezza del traffico, dovranno salvaguardare le opere d'arte ed i manufatti di interesse storico.

4 CONCLUSIONI

PIANO/PROGRAMMA	COMPATIBILITÀ	COMMENTO
Strumenti di pianificazione e programmazione settoriale		
Piano Regionale di Tutela delle Acque	SI	Progetto con Relazione Idrologica e Idraulica
Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico	SI	Progetto con Relazione Idrologica e Idraulica e Relazione Geologica
Aree non idonee	SI	-
Aree Protette		
Rete Natura 2000	SI	-
Important Bird Areas (IBA)	SI	-
Altre aree naturali protette	SI	-
Vincoli ambientali e territoriali vigenti		
Vincoli D.Lgs. 42/2004	SI	-
Pianificazione Regionale		
Piano Paesaggistico Regionale	SI	-
Pianificazione Provinciale		
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale		Progetto con Relazione Paesaggistica
Pianificazione Comunale		
Piano del Governo del Territorio di Dorno	SI	-
Piano del Governo del Territorio di Scaldasole		Progetto con Relazione Paesaggistica
Piano del Governo del Territorio di Pieve Albignola	SI	-

Tabella 4-1. Valutazione della compatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione vigenti